

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BALDINELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CAPIZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) CESARE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) CESARE

Seduta del 10/02/2026

FATTO

Il ricorrente afferma di aver sottoscritto un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, n. *514 dell'11/06/2020, da rimborsare in 120 rate da euro 260,00, estinto anticipatamente nel luglio 2024. In relazione a detto contratto, non venivano restituiti gli oneri economici in proporzione alle rate residue, secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*. In sede di estinzione gli veniva inoltre indebitamente applicata una commissione di estinzione anticipata. Nel settembre 2025 esperiva infruttuosamente reclamo. In relazione a detto contratto, ha maturato il diritto alla restituzione degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata in applicazione della pronuncia Lexitor. Il ricorrente domanda la restituzione di euro 2.234,40, oltre agli interessi legali dal

reclamo, alle spese legali quantificate in euro 200,00 e alla restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario propone in via meramente conciliativa la restituzione dell'importo di euro 364,67 quale ristoro delle commissioni di attivazione non godute, già presentata in sede di riscontro al reclamo, ma rifiutata dal cliente. Sostiene che nel contratto, come normativamente previsto, sono riportate in modo analitico le voci di costo non soggette a rimborso e più precisamente nell'art. 5 è esplicitato che non sono oggetto di rimborso le spese di istruttoria, in quanto non riguardano attività soggette a maturazione nel tempo e successive al perfezionamento dello stesso, e le spese di intermediazione che comprendono i costi e gli oneri sopportati per l'attività svolta dalla rete di vendita diretta o indiretta dalla fase pre istruttoria della pratica alla liquidazione dell'importo totale del credito al cliente. Le uniche voci oggetto di rimborso sono date dagli interessi nominali. Richiama la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza del 09/02/2023, nel richiamare la Lexitor, la quale denota che nella normativa europea relativa al credito immobiliare sia previsto un sistema di tutela rafforzato al consumatore, il documento c.d. PIES, che obbliga il finanziatore all'elencazione e definizione della natura up-front o recurring dei costi applicati. Sostiene che il consumatore italiano, se la documentazione contrattuale corrisponde a quanto richiesto dal legislatore e delinea la differenza tra costi legati e non legati alla vita del contratto, ha ottenuto il grado di tutela richiesto dal legislatore europeo e quindi si dovranno ritenere non rimborsabili i costi definiti up front. Nel caso di specie si ritiene che il rimborso non sia dovuto in quanto riferibile a voci esplicitamente indicate al Consumatore in modo chiaro e trasparente come up front. Precisa inoltre che l'accipiens effettivo delle somme corrisposte dal ricorrente a titolo di spese di intermediazione è l'agente intervenuto per la stipula del contratto, al quale ha versato l'intera voce e che, pertanto, l'intermediario è privo di legittimazione passiva quanto alla domanda di ripetizione delle spese di intermediazione. L'intermediario conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia riguarda l'estinzione anticipata di un contratto di cessione del quinto dello stipendio stipulato in data 11/06/2020 ed estinto in data 31/07/2024, dopo il pagamento di 48 rate su 120. Il ricorrente chiede la restituzione degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata.

Il contratto è stato sottoscritto in data 11/06/2020 e, pertanto, prima del 25 luglio 2021 (data dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/21).

L'art. 27 del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. Decreto Omnibus), convertito in legge 9 ottobre 2023, n. 136, ha confermato che in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia, non sono soggette a riduzione le sole imposte, confermando quindi la riduzione di tutti i costi sostenuti dal cliente, escluse le imposte.

Nel caso di specie, le voci di costo oggetto della controversia si qualificano come segue. Spese di istruttoria e spese di intermediazione: costi up front.

Secondo gli orientamenti di recente condivisi tra i Collegi per i contratti stipulati ante 25 luglio 2021 – in assenza di diversa pattuizione contrattuale – applicando ai costi recurring il criterio pro rata temporis e ai costi up front il criterio della c.d. “curva degli interessi” (in continuità con la Decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19), si ottiene il seguente risultato

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 21,456.83	TAN	7.971%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	260.00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60.00%
Data di inizio del prestito	6/1/2020	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	39.81%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria				916.00	Upfront	39.81%	364.68	0.00	364.68
spese di intermediazione				2,808.00	Upfront	39.81%	1,117.93	0.00	1,117.93
Totale				3,724.00					1,482.61

L'importo indicato, pari a € 1.482,61, da arrotondare a € 1.483,00, è inferiore a quanto richiesto dal cliente (€ 2.234,40), che ha calcolato tutte le voci di costo secondo il criterio del pro rata temporis.

Quanto alla dedotta carenza di legittimazione passiva dell'intermediario rispetto alla richiesta restitutoria degli oneri di intermediazione, si osserva che l'orientamento consolidato dei Collegi territoriali è nel senso di ritenere sussistente la legittimazione passiva in capo all'intermediario anche per i costi poi retrocessi ad altro soggetto. Inoltre, secondo il Collegio di Coordinamento, decisione n. 6816/2018, la fonte del credito restitutorio del cliente non è il contratto, bensì il pagamento delle somme richieste al momento dell'estinzione del finanziamento. Il soggetto tenuto alla restituzione dei

costi di intermediazione è pertanto il soggetto che ha ricevuto il pagamento da cui è sorto l'effetto estintivo, ossia l'intermediario convenuto.

Quanto alla domanda di rimborso della commissione di estinzione anticipata di euro 148,41, si osserva che il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 5909/20, ha enunciato il principio di diritto secondo cui la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato ad affermare genericamente l'indebita applicazione della commissione senza produrre alcuna allegazione a supporto della propria domanda. L'importo addebitato corrisponde all'1% del residuo debito al momento dell'estinzione, a fronte di una durata residua superiore a un anno, ed è conforme ai limiti di legge. Il debito residuo era superiore a euro 10.000,00. Pertanto, la domanda di rimborso della commissione di estinzione anticipata deve essere respinta.

Quanto alla domanda di restituzione di quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o in eccedenza, tale pretesa non è supportata da alcuna evidenza probatoria, il cui onere ricade sul cliente.

Infine, la domanda di rimborso delle spese legali, secondo il recente orientamento del Collegio di Coordinamento (decisione n. 4580/2025), il riconoscimento di una somma a titolo di risarcimento del danno implica che risulti dimostrato il comportamento gravemente scorretto, oppure significativamente e ingiustificatamente dilatorio tenuto dall'intermediario, circostanza che non risulta nel caso di specie.

Per QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.483,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE